DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 13

Proroghe di termini in materia di contributi alle associazioni e agli enti di promozione sociale

Il termine per la presentazione delle domande relative ai contributi di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, come modificata dalla legge 15 dicembre 1998, n. 438, e' prorogato, per il solo anno 1999, al 31 agosto. All'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, le parole: "1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "2000, 2001 e 2002".

Versione in vigore dal 4 novembre 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia sanitaria
Estremi	Legge 14 ottobre 1999, n. 362
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-sanitaria/art-13-proroghe-di-termini-in-materia-di-contributi-alle-associazioni-e-agli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it